

## **REGOLAMENTO DELLA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

### **Articolo 1 - Istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF**

1. Il Comune istituisce l'addizionale comunale all'IRPEF, così come previsto dall'art. 1 del D. Lgs. n. 360 del 1998, a norma dell'art. 48, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della Legge 16 giugno 1998, n. 191, e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'art. 1, comma 142, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria per l'esercizio 2007).

### **Articolo 2 - Determinazione dell'aliquota**

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune ma, in assenza di provvedimento, è confermata l'aliquota stabilita dal Comune nel precedente esercizio.
3. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.
4. Per l'anno 2007 l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale IRPEF è fissata nella misura di 0,7 punti percentuali.

### **Articolo 3 - Versamento**

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

### **Articolo 4 - Rinvio a disposizioni di legge**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.